



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2016 FASC. III

(ESTRATTO)

GIORGIO GRASSO

**AUTONOMIA UNIVERSITARIA, SENZA RESPONSABILITÀ?
SPUNTI DALL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA**

14 NOVEMBRE 2016

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Giorgio Grasso***Autonomia universitaria, senza responsabilità?
Spunti dall'esperienza costituzionale italiana****

SOMMARIO: 1. Premessa: le varianti dell'autonomia universitaria e il principio di responsabilità. – 2. L'autonomia universitaria come autonomia normativa. – 3. L'autonomia universitaria come autonomia finanziaria. – 4. L'autonomia universitaria tra valutazione della didattica e valutazione della ricerca. – 5. Prime conclusioni: autonomia universitaria senza responsabilità: quali rimedi? – 6. Riferimenti bibliografici essenziali.

1. Premessa: le varianti dell'autonomia universitaria e il principio di responsabilità

Il tema molto generale della *Primera Sesión* del Convegno, intitolata *Autonomía Universitaria, Alcance y Sentido*, può essere affrontato considerando il rapporto tra l'autonomia universitaria e il principio di responsabilità, nello specifico contesto dell'esperienza costituzionale italiana.

Si tratta di due nozioni che, nella più recente disciplina legislativa sulla materia universitaria, sono non a caso declinate insieme (si veda in particolare l'art. 1 della legge n. 240/2010, secondo il quale, «[i]n attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità»), ricordando peraltro che solo la prima espressione, “autonomia universitaria”, è esplicitamente menzionata nella Costituzione italiana (si veda l'art. 33, comma 6, Cost., che dispone che le Università, oltre alle Accademie e alle Istituzioni di alta cultura, «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato»), mentre la seconda, “responsabilità”, si può soprattutto dedurre dall'art. 97 e dal principio del buon andamento che deve caratterizzare in generale l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche quella delle Università pubbliche.

In particolare, nel presente contributo, i nessi tra autonomia universitaria e responsabilità saranno scorti su tre diversi versanti, riguardanti:

- a) l'autonomia universitaria come autonomia normativa, ai sensi del già citato art. 33, comma 6, Cost.;
- b) l'autonomia (universitaria) come autonomia finanziaria;
- c) l'autonomia universitaria, in quanto strumento di tutela della libertà della scienza e del suo insegnamento, riconosciuta sempre in Costituzione, all'art. 33, comma 1, ed i più recenti meccanismi di valutazione della ricerca e della didattica.

2. L'autonomia universitaria come autonomia normativa

La latitudine dell'autonomia universitaria come autonomia normativa riflette il carattere della riserva di legge prevista dal comma 6 del ridetto art. 33, Cost., che, sulla base di una distinzione assai consolidata nella dottrina costituzionalistica italiana, potrebbe risultare sia assoluta, sia relativa.

La tesi che ha finito per prevalere, e alla quale ci si sente di aderire, è che una simile riserva sia allo stesso tempo assoluta per la sua capacità di escludere la presenza di regolamenti governativi, e relativa per la sua funzione di costituire un quadro di riferimento generale per l'esercizio del potere normativo secondario delle Università (per primo FOIS, 1990, e appresso, tra gli altri, MANGIAMELI, 2000 e BALDUZZI, 2004; ma sul carattere assoluto della riserva, senza la differenziazione in parola, vedi LOMBARDI, 1969 e ora CALVANO, 2012): che, peraltro, concretizzato nelle forme delle potestà

* Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi dell'Insubria. Direttore del Centro di Ricerca sul Federalismo e le Autonomie locali e della Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”. E-mail: giorgio.grasso@uninsubria.it.

** Il testo riproduce, con qualche lieve aggiornamento, la relazione al *Foro Internacional de Derecho Comparado “Derecho, Educación y Universidad”*, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina), 29-31 agosto 2016.

statutaria e regolamentare, deve essere necessariamente riconosciuto alle Università a meno di non voler negare in radice lo stesso principio di autonomia.

Tale impostazione è stata seguita, una prima volta, in attuazione della menzionata previsione costituzionale, dall'art. 6 della legge n. 168/1989, stabilendosi, al comma 2, che, «nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 Costituzione e specificati dalla legge, le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento».

Nondimeno, di scarsa coerenza con il dettato costituzionale ora ricordato e con quanto previsto dalle trascritte previsioni della legge n. 168/1989, si è rivelata in qualche caso la giurisprudenza della Corte costituzionale, che, nella [sentenza n. 145/1985](#), ha affermato che quella delle Università non sarebbe «un'autonomia piena ed assoluta, ma ... un'autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non sia irrazionale», e, soprattutto, nella [sentenza n. 383/1998](#), proponendo l'inedita distinzione tra riserva di legge aperta e riserva di legge chiusa¹, ha stabilito che se la riserva di legge non deve «comprimere l'autonomia delle Università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale autonomia», non esclude, però, «l'eventualità che un'attività normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali».

Ed è anche allegando una riserva “aperta” alla possibilità che la legge disponga «l'intervento normativo dell'esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle Università» ([sentenza n. 383/1998](#)), che le Università stesse sono state fatte oggetto di una disciplina normativa alluvionale, costituita da una miriade di atti normativi di natura secondaria di provenienza dell'Esecutivo (ed anche, in misura via via maggiore, di numerosi decreti di natura non regolamentare). Riducendosi così in modo sensibile lo spazio di manovra proprio delle fonti di autonomia universitaria (si è qui ragionato efficacemente di una tutela ministeriale nei loro confronti: D'ATENA, 2001).

A loro volta, pur nelle anguste maglie di tale complessiva normativa, le Università hanno talora sviluppato un assetto non privo di criticità, come è avvenuto per esempio per la definizione degli ordinamenti didattici in attuazione prima del d.m. n. 509/1999 e poi del d.m. n. 270/2004. Se è vero infatti che tali decreti avevano “ferito” l'assoluzza (e pure, a ben vedere, la relatività) della riserva di legge dell'art. 33, comma 6, Cost., arrivando a fissare il numero degli esami rispetto ai crediti da conseguire per l'ottenimento del titolo di studio insieme a molte altre disposizioni di minuto dettaglio, è anche innegabile che le Università, non sempre responsabilmente, hanno attivato nuovi corsi di laurea con l'obiettivo di ottenere maggiori finanziamenti (in funzione dell'incremento del numero di studenti iscritti), senza avere sempre a disposizione il numero di docenti adeguato per erogare quei corsi. Non ha sorpreso pertanto che i decreti ministeriali di attuazione dei due decreti sugli ordinamenti didattici (e da ultimo il d.m. n. 1059 del 2013) siano parsi impegnati a restringere gli ambiti dell'autonomia, imponendo il rigoroso criterio dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio (tra cui, non a caso, quello circa la numerosità dei docenti di riferimento per i singoli corsi di studio) e determinando la chiusura di un elevato numero di corsi, molti dei quali, peraltro, del tutto inessenziali². E l'ultimo intervento normativo in materia, concernente l'accreditamento mediante il

¹ La prima corrisponderebbe alla riserva relativa, la seconda alla riserva assoluta, con una diversità di formulazione che, almeno in riferimento al carattere aperto della riserva, sembra rendere però ancora più invasivo l'intervento della fonte regolamentare, tanto che nel caso specifico oggetto della [sentenza n. 383/1998](#) la Corte individuò, per la predeterminazione legislativa delle «scelte normative sostanziali», capaci di circoscrivere l'attività normativa secondaria in materia di accesso agli studi universitari e di numero chiuso, un gruppo di direttive comunitarie, che solo indirettamente si erano occupate dell'argomento.

² Secondo i dati dell'ANVUR, *Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016*, Roma, 2016, 10, il numero dei corsi di studio ha raggiunto il valore massimo di 5.879 corsi nell'anno accademico 2007/2008, per poi iniziare a ridursi gradualmente dall'anno successivo sino giungere agli odierni 4.586 corsi. Nel *Rapporto* si

c.d. sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento), e recato dal d.lgs. n. 19/2012³, si regge proprio sul principio di responsabilità, laddove i singoli Atenei devono dimostrare, al momento della valutazione esterna da parte dei gruppi di esperti valutatori dell'ANVUR (l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), di essere davvero in grado di assicurare quella buona gestione dei corsi di studio attivati, affermata nei documenti di autovalutazione interna periodica da essi stessi predisposti, non solo ai fini dell'accennato accreditamento ministeriale⁴, ma anche della partecipazione alla ripartizione della quota premiale delle risorse, annualmente assegnate alle Università (aspetto, quest'ultimo, inerente al problema dell'autonomia finanziaria di cui si dirà subito di seguito).

Alcuni pesanti vincoli sul reclutamento dei docenti, per vero non sempre del tutto giustificabili, hanno poi cercato di concorrere a questo processo di maggiore responsabilizzazione degli Atenei.

3. L'autonomia universitaria come autonomia finanziaria

L'autonomia universitaria nella sua configurazione di autonomia finanziaria rappresenta più di un corollario dell'autonomia riconosciuta al gruppo sociale incardinato nell'ordinamento universitario (docenti e studenti, ma anche, non va dimenticato, il personale tecnico-amministrativo), perché senza la disponibilità di adeguate risorse finanziarie le due principali finalità che quel gruppo sociale persegue, la libertà della ricerca scientifica e la libertà di insegnamento, sono destinate ad essere vanificate.

In un contesto, pertanto, che, come quello odierno, sconta gli effetti della crisi economico-finanziaria, perviene ad assumere rilievo anche l'art. 9, che dispone che è compito della Repubblica promuovere la ricerca scientifica e tecnica. La contrazione delle risorse finanziarie a disposizione dei bilanci pubblici, anche quelle destinate alle Università, per sostenere appunto la ricerca scientifica e il suo insegnamento, apre dunque la prospettiva di finanziamenti selettivi di certe attività di ricerca o di certi percorsi di studio rispetto ad altri (AINIS-FIORILLO, 2015), sulla base di meccanismi premiali e incentivanti non abituali nel panorama universitario pubblico italiano.

Negli ultimi anni, come testimoniato anche dal *Rapporto biennale dell'ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca*⁵, è drasticamente diminuito il fondo per il finanziamento ordinario delle Università⁶ che rappresenta il vero mezzo di sostentamento delle Università, con cui si pagano gli stipendi di tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, nel tempo stesso che altre fonti di finanziamento, e in particolare le tasse di contribuzione studentesca, non possono superare, per ogni singola Università, il tetto massimo del 20% del medesimo fondo di finanziamento ordinario. Mezzi ulteriori di finanziamento, derivanti dal conto terzi o da progetti di ricerca, nazionali

sottolinea che la principale ragione che ha portato al calo dei corsi è stata la riduzione delle sedi decentrate di erogazione dei corsi di studio.

³ Emanato in attuazione della legge n. 240/2010.

⁴ Nel Documento *Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano*, approvato nel gennaio 2013 dal Consiglio direttivo dell'ANVUR e reperibile sul sito internet dell'Agenzia, dopo aver descritto non a caso un modello imperniato sul trinomio autonomia-responsabilità-valutazione, si segnala che, con l'accreditamento, si dà garanzia agli utenti che le loro esigenze siano soddisfatte e che i loro diritti fondamentali siano tutelati e al contempo si sottolinea che uno degli obiettivi principali del sistema di accreditamento è proprio «l'esercizio da parte degli Atenei di una autonomia responsabile e affidabile nell'uso delle risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di formazione e di ricerca» (pag. 6). E' vero peraltro che il modello è molto complesso, talora macchinoso e spesso interpretato dalle Università in modo meramente burocratico, con il pericolo di trasformarsi, come paventato dalla stessa ANVUR, in un «rigido sistema dualistico controllore-controllato di natura esclusivamente formale e di dubbia utilità».

⁵ Cfr. *supra* alla nota 2.

⁶ I dati riportati (pag. 28) sono impietosi: «nel 2015 le somme stanziate dal MIUR per il finanziamento del sistema universitario e per il sostegno agli studenti e al diritto allo studio ammontano a 7,25 miliardi di euro; nel 2016 l'ammontare previsto è di 7,34 miliardi, valori simili a quelli del 2013 e 2014, ma lontani dal massimo raggiunto nel 2009 di 8,44 miliardi».

o internazionali⁷, sono invece variabili, dipendendo dal contesto geo-economico dei diversi Atenei e dal tipo di ricerca perseguita (così, per esempio, per un Dipartimento di un Politecnico la voce del conto terzi assume naturalmente una sicura rilevanza, diversamente da ciò che può accadere per un Dipartimento di storia dell'età moderna).

Ad un'autonomia finanziaria assai ridotta per effetto dei rigorosi vincoli di bilancio imposti dalla crisi economico-finanziaria anche in correlazione con il principio dell'equilibrio di bilancio per tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali disposto dalla revisione costituzionale del 2012, va aggiunta una certa *mala gestio* con particolare riguardo alle politiche di reclutamento.

Essa si è manifestata, tra l'altro, durante la disciplina concorsuale delle c.d. idoneità locali, previste dalla legge n. 210/1998 (vedi GRASSO, 2015), non mancando, peraltro, anche ragioni di censura nelle chiamate da parte dei singoli Atenei, dopo la conclusione delle prime due tornate della nuova abilitazione scientifica nazionale (ASN), con un meccanismo che avrebbe favorito «la provincializzazione delle Università, fatalmente spinte a privilegiare candidati locali con cospicuo bagaglio di servizio in sede» (così ora LUCIANI, 2016, peraltro critico pure sulla procedura dell'ASN, se paragonata ai tradizionali concorsi unici nazionali con posti predeterminati).

Autonomia finanziaria che implica oggi anche impiegare, come si diceva, criteri selettivi e obiettivi incentivanti, misurati su indicatori che, sempre per quello che riguarda il fondo di finanziamento ordinario, tengano conto della qualità della ricerca e della didattica dei singoli Dipartimenti e delle strutture di ricerca. Tale cruciale esigenza è riconosciuta anche nell'ultimo Decreto ministeriale sui criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, del luglio 2016, per l'anno 2016, che assegna complessivamente alle Università per finalità premiali e perequative la consistente cifra di € 1.605.000.000, così come nelle ancora più recenti Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, dell'agosto 2016, che pone tra gli obiettivi da perseguire la valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei, dettando le modalità con cui le Università possono concorrere, in vista di tale obiettivo, alla ripartizione di una frazione della quota premiale del citato fondo di finanziamento ordinario⁸.

4. L'autonomia universitaria tra valutazione della didattica e valutazione della ricerca

L'autonomia universitaria tra valutazione della ricerca e valutazione della didattica si presenta come l'ultimo profilo da sondare.

Come si è già accennato, il diritto per le Università di darsi un ordinamento autonomo è strumentale a garantire al «corpo sociale organizzato» di riferimento (MODUGNO, 1978) che costituisce il sostrato fondamentale dell'istituzione universitaria, ossia la comunità dei professori e ricercatori, il pieno esplicarsi della libertà della scienza e della libertà di insegnamento. Questo collegamento irrinunciabile, tra il primo e il sesto comma dell'art. 33 Costituzione, tra scienza e suo insegnamento proclamati liberi e un'autentica autonomia delle Università⁹, non può e non deve scivolare, come spesso è accaduto, in passato, e come talvolta ancora accade, verso forme autoreferenziali che vorrebbero escludere meccanismi anche esterni di valutazione o che vedono comunque con eccessivo timore il prevalere di una seria cultura della valutazione, piuttosto che su diffusi fenomeni deresponsabilizzanti, dai quali quella comunità scientifica dei professori universitari dovrebbe invece

⁷ Anche per questo versante, citando solo i dati relativi ai fondi dedicati ai PRIN e ai FIRB, la diminuzione è stata eclatante dal 2009 a oggi (vedi sempre il *Rapporto biennale dell'ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016*, cit., 45). Per quello che riguarda poi l'accesso ai finanziamenti europei, il tasso di successo dei progetti italiani è significativamente inferiore rispetto ad altri importanti Paesi europei (vedi ancora il *Rapporto biennale dell'ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016*, cit., 47).

⁸ In particolare sono le stesse Università a selezionare autonomamente gli indicatori sui cui dover essere valutate, nell'ambito di tre diversi gruppi, relativi alla qualità dell'ambiente della ricerca, alla qualità della didattica e alle strategie di internazionalizzazione, per concorrere così alla distribuzione dei fondi di premialità messi a disposizione.

⁹ Anche l'art. 1, comma 1, della già citata legge n. 240/2010 esordisce riferendosi a questo legame: «[l]e Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».

tenersi ben lontana (come suggeriva già, molti anni fa, un grande costituzionalista come Leopoldo Elia: ELIA, 1990).

In tale prospettiva, cercando di esaminare rapidamente alcune implicazioni costituzionali della valutazione della ricerca e della didattica, si può affermare che un adeguato sistema di valutazione di chi fa ricerca e didattica in Università è implicito nella stessa tutela e valorizzazione delle due libertà costituzionalmente garantite ai docenti universitari. La libertà scientifica e la libertà di insegnamento, per potersi interamente manifestare, devono correlarsi ad una grande responsabilità anche verso il mondo esterno all’Università, non meno che all’autonomia normativa e a quella finanziaria, di cui si è detto in precedenza. Valutare la ricerca, valutare la didattica, non vuol dire limitare illegittimamente le due libertà che trovano una robusta copertura costituzionale, dovendosi contrastare senza incertezze o ambiguità le interpretazioni che intravedono nella valutazione un rischio per tali libertà e sotto le quali potrebbe celarsi soltanto la volontà di proteggere forme di irresponsabilità o di privilegio, di cui occorre invece farsi a meno (per ulteriori rimandi GRASSO, 2015). In questa cornice, accanto al sistema AVA prima ricordato, una tra le procedure più interessanti, pur se non prive di criticità, che sono state attivate per la valutazione della ricerca, è la c.d. VQR (Valutazione della qualità della ricerca), rivolta in particolare a realizzare, attraverso una stima scientifica dei prodotti di ricerca dei professori e ricercatori universitari, una complessiva verifica di merito delle strutture della ricerca complessivamente intese, i Dipartimenti, i singoli Atenei, le aree scientifiche di ricerca (va sottolineato il forte impatto che i risultati della VQR hanno sui finanziamenti pubblici alle Università, con una diretta incidenza, secondo fonti ANVUR, sull’assegnazione di circa il 15% del totale del finanziamento pubblico all’università italiana)¹⁰.

5. Prime conclusioni: autonomia universitaria senza responsabilità: quali rimedi?

Il titolo di questo breve intervento, concluso da un punto interrogativo, intendeva da subito sottolineare come all’autonomia delle Università non sempre abbia dato adeguato riscontro la responsabilità delle Università medesime, delle specifiche strutture della ricerca e della comunità dei professori universitari.

Il binomio autonomia-responsabilità si rivela però il fattore centrale per il futuro delle Università italiane, sotto la stretta oggi di pesanti condizionamenti di natura finanziaria, che non esistevano, tra l’altro, in un recente passato: laddove, in mancanza di una piena assunzione di responsabilità o in presenza di un’autonomia senza responsabilità, sembrerebbe quasi inevitabile giustificare qualche ulteriore riduzione della consistenza dell’autonomia universitaria.

Del resto, già Santi Romano, scrivendo nel lontano 1947 la voce “Autonomia”, nei suoi *Frammenti di un dizionario giuridico*, osservava che la nozione di autonomia non può essere considerata solo «soggettivamente», quale potestà di darsi un ordinamento autonomo, come si è anche descritto poco sopra, ma anche «oggettivamente», guardando cioè al carattere proprio dell’ordinamento giuridico e alla tutela di interessi che, se sono certamente esclusivi dell’ordinamento di riferimento (nel caso dell’ordinamento universitario tali interessi rimandano alle due libertà della scienza e del suo insegnamento, più volte ricordate), quando l’autonomia non è utilizzata responsabilmente, potremo oggi dire attualizzando il pensiero dell’illustre Maestro, devono «essere armonizzati e coordinati, anzi subordinati», agli interessi dell’ordinamento generale statale (ROMANO, 1947).

In altre parole, quelle Università e Dipartimenti che non si dimostrano in grado di produrre una buona didattica e/o una buona ricerca, anche per offrire agli studenti un servizio di livello adeguato, sono suscettibili di vedersi proporzionalmente inaridire le fonti di finanziamento provenienti dal livello centrale, con la necessità, per esempio, di tagliare corsi di studio o di razionalizzare le strutture di ricerca esistenti. Analogamente, a quei docenti che non occupano effettivamente il loro tempo di lavoro nell’attività di ricerca e/o che trascurano i loro compiti d’insegnamento, potranno applicarsi

¹⁰ Rapporto biennale dell’ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016, cit., 59.

meccanismi anche di tipo sanzionatorio (un aggettivo che si fa sempre fatica a impiegare in Università, almeno in Italia), come la mancata partecipazione ai bandi per l'assegnazione di fondi per la ricerca, di Ateneo o nazionali, l'impossibilità di fare parte di commissioni concorsuali, il divieto di poter diventare direttori di Dipartimento, presidi o rettori e di poter essere membri eletti o designati degli organi di vertice degli Atenei (consigli di amministrazione e senati accademici, in particolare), e finanche il congelamento degli aumenti stipendiali (che invero vi è stato, ma in forma generalizzata e inaccettabile in ragione delle modifiche legislative che, dopo aver abolito opportunamente nel nome del merito il meccanismo dell'automaticità degli scatti di anzianità, si sono confrontate con un lungo blocco degli scatti determinato dalla necessità di garantire certi equilibri di bilancio della spesa pubblica).

Di converso, forti incentivi, anche economici, e meccanismi di autentica premialità dovrebbero indirizzarsi alle Università e ai Dipartimenti virtuosi e a ricercatori e professori realmente impegnati sul versante della ricerca e/o della didattica, nonché nelle sempre più numerose incombenze di governo amministrativo che caratterizzano le Università italiane dei giorni nostri.

Solo così, con un valoroso salto in avanti, si potrà ridare linfa all'autonomia universitaria, che rischia altrimenti di essiccare insieme alle due libertà fondamentali che dovrebbe invece costituzionalmente tutelare.

6. Riferimenti bibliografici essenziali (studi utilizzati per la stesura dell'intervento)

M.AINIS-M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, 3^a edizione, Giuffrè, Milano, 2015.

R. BALDUZZI, *L'autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2004.

R. CALVANO, *La legge e l'Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell'Università italiana*, Jovene, Napoli, 2012.

A. D'ATENA, *Un'autonomia sotto tutela ministeriale: il caso dell'Università*, in A. D'ATENA, *L'Italia verso il "federalismo". Taccuini di viaggio*, Giuffrè, Milano, 2001.

L. ELIA, *Il dibattito dottrinale*, in *Universitas. Studi e documentazione di vita universitaria*, 35, 1/1990,

S. FOIS, *Intervento*, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *L'autonomia universitaria*, Bologna, 25-26 novembre 1988, CEDAM, Padova, 1990.

G. GRASSO, *Ricerca (valutazione della)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. 6 Aggiornamento, UTET giuridica, Milano, 2015.

G. LOMBARDI, *Autonomia universitaria e riserva di legge*, in *Studi Sassaresi*, I, Giuffrè, Milano, 1969.

M. LUCIANI, *Ruolo della docenza universitaria*, in www.costituzionalismo.it, 2/2016.

S. MANGIAMELI, *Università e Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione dell'ordinamento)*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2000.

F. MODUGNO, *Riserva di legge e autonomia universitaria*, in *Diritto e Società*, 1978.

S. ROMANO, *Autonomia*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947.